a) l'accettazione delle condizioni generali riportate nel "Disciplinare di gara";

b) l'iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A.;

c) la qualificazione ai sensi del D.P.R. 34/2000 nella categoria OG6 classifica III Euro 1.032.913,00;

d) la certificazione ex L. 68/99;

e) l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 75 D.P.R. 554/99.

13) Ai sensi dell'art. 21 comma 1 della legge 109/94 e s.m.i., i lavori verranno aggiudicati al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi del comma 1 bis dell'art. 21 della legge 109/94 e s.m.i.

L'aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre per la S.M.A.T. S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti di verifica a norma di legge. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, si applicherà l'art. 10 comma 1/ter L. 109/94 e s.m.i.

14) Responsabile del Procedimento: Ing. Franco Gava.

15) La mancata presentazione o l'imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. Tenendosi la gara con il sistema delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta ed in tal caso la SMA Torino S.p.A. procederà alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

31

ANNUNCI LEGALI

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Regione Piemonte - Direzione Programmazione e Gestione Rifiuti

Costruzione e gestione di una centrale termoelettrica nel Comune di Livorno Ferraris- Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

In data 27.03.02 la Società E.ON Italia Produzione S.p.A., con sede legale in Milano, Via Fabio Filzi 19 ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.c.m. 377/1988, copia degli elaborati relativi al progetto di "Costruzione e gestione di una centrale termoelettrica" nel Comune di Livorno Ferraris, (prot. di ricevimento 5278 del 27.3.02 della Direzione Ambiente) ai fini dell'avvio della procedura di VIA nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni dalla data di deposito del progetto.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato con determinazione n. 109 del 10.4.02 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'arch. Giovanni Nuvoli del medesimo Settore.

Il Direttore Regionale
Anna Maria Tasselli

Regione Piemonte - Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale Programmazione e Gestione Rifiuti

Centrale a ciclo combinato della potenza elettrica lorda di circa 800 MW nel Comune di Settimo Torinese - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la procedura di VIA ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349

In data 28.03.02 la Società Elettra GLL S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Oberdan 7, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'articolo 5 del d.p.c.m. 377/1988, copia degli elaborati relativi al progetto di "Centrale a ciclo combinato della potenza elettrica lorda di circa 800 MW" nel Comune di Settimo Torinese, (prot. di ricevimento 5371 del 28.3.02 della Direzione Ambiente) ai fini dell'avvio della procedura di VIA nell'ambito della quale la Regione esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura: 9.30 - 12.00), per trenta giorni dalla data di deposito del progetto.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate allo stesso Ufficio di deposito entro i medesimi termini temporali e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato con determinazione n. 110 del 10.4.02 è il dott. Roberto Quaglia del Settore Programmazione e risparmio in materia energetica; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'arch. Giovanni Nuvoli del medesimo Settore.

Il Direttore Regionale
Anna Maria Tasselli

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Chivasso (Torino)
Statuto comunale (Integrazione all'articolo 3)

Integrazione all'articolo 3 dello Statuto comunale, approvata con deliberazione comunale n. 37 del 3.4.2002:

"2. Per l'utilizzo corrente è rappresentato dallo scudo bipartito rosso con chiave bianca e bianco con chiave rossa, sovrastato da corona comitale.".

Comune di Pezzana (Vercelli)
Statuto comunale

SOMMARIO

Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Finalità
Art. 3 Funzioni proprie
Art. 4 Funzioni delegate
Art. 5 Territorio e sede comunale
Art. 6 Albo Pretorio
Art. 7 Stemma e gonfalone
Art. 8 Legale rappresentanza
Art. 9 Pari opportunità
Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 10 Organi
Art. 11 Il Consiglio comunale
Art. 12 Competenze ed attribuzioni
Art. 13 Attività del Consiglio Comunale
Art. 14 Consiglieri
Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 16 Consiglieri Comunali
Art. 17 La Giunta Comunale
Art. 18 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori
Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale
Art. 20 Competenze
Art. 21 Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 22 Il Sindaco
Art. 23 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.
Art. 24 Il Vicesindaco
Art. 25 Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco
Art. 26 Mozione di sfiducia
Art. 27 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione
Titolo III
UFFICI E PERSONALE
Art. 28 Struttura
Art. 29 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Art. 30 Il Segretario Comunale
Art. 31 Attribuzioni
Art. 32 Il Vicesegretario
Art. 33 Il Direttore generale
Art. 34 Funzioni del direttore generale
Art. 35 I Responsabili degli uffici e dei servizi
Titolo IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 36 Forme di gestione
Art. 37 Gestione in economia
Art. 38 Azienda speciale
Art. 39 Istituzione
Art. 40 Il Consiglio di Amministrazione
Art. 41 Il Presidente
Art. 42 Il Direttore
Art. 43 Nomina e Revoca
Art. 44 Società a prevalente capitale locale
Art. 45 Controllo e vigilanza degli Enti
Titolo V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE
Art. 46 Principi e criteri
Art. 47 Revisore del Conto
Art. 48 Controllo di gestione
Art. 49 Ordinamento finanziario
Titolo VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 50 Principi generali
Art. 51 Convenzioni
Art. 52 Consorzi
Art. 53 Unione di Comuni
Art. 54 Accordi di programma
Titolo VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 55 Partecipazione
Art. 56 Istanze
Art. 57 Petizioni
Art. 58 Proposte
Art. 59 Referendum
Art. 60 Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 61 Diritto d'accesso
Art. 62 Diritto d'informazione
Titolo VIII
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
Art. 63 Associazionismo
Art. 64 Volontariato
Titolo IX
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 65 Statuto
Art. 66 Regolamenti
Art. 67 Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Pezzana è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità' si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;

c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 17,42 confinante con i Comuni di Caresana, Stroppiana, Asigliano Vercellese, Prarolo e Palestro.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, in via Matteotti.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6
Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Comunale o l'eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l'individuazione di apposito dipendente, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.

5. L'individuazione del dipendente da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, è rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Pezzana e con uno stemma avente la seguente blasonatura:

Arma: Di azzurro, al leone d'oro; al capo d'argento, alla croce di rosso.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale avente la seguente blasonatura:

Gonfalone: Drappo di colore giallo caricato dell'arma ed ornato di ricchi fregi d'argento.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8
Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune è assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza è attribuita dal Sindaco a uno o piu' Responsabili di Servizio.

3. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo, essere attribuita:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario Comunale, per ogni altra materia.

4. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato ai precedenti commi 2 e 3, la rappresentanza del Comune è riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9
Pari opportunità

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attività in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunità, tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui cio' costituisse motivo paralizzante, è consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficoltà riscontrate, da rendere da parte di chi è deputato alla formazione o alla nomina.

4. Si afferma comunque il principio, ed a cio' questo Comune si ispira, che la maggior discriminazione tra i sessi è rappresentata dalla presenza di norme garantiste, che di fatto ne sottolineano la differenza, anzichè un naturale piano paritetico, nell'ambito del quale ogni scelta è ispirata da dati e qualità personali completamente avulsi dall'appartenenza ad uno dei sessi.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall'art. 24, comma 2, del presente statuto, sempre che questi non siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere piu' anziano di età presente alla seduta. Nel caso di piu' Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 13
Attività del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative delle Comune e degli Enti da questi dipendenti.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non ne-

cessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell'assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere.

Art. 15
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17
La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta Assessori che, contemporaneamente, siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fini al 2° grado, nonchè il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

Art. 18
Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'atto di nomina della Giunta è notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

7. Il sostituzione dei dimissionari è effettuata dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19
Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto proprio della Giunta.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui all'art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi comunali.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti dei lavori pubblici;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f) delibera l'erogazione dei contributi straordinari nonchè i criteri per l'erogazione dei contributi ordinari, di competenza del Responsabile di Servizio;

g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

h) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;

n) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;

o) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

p) approva il piano esecutivo di gestione;

q) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

r) affida gli incarichi professionali, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;

s) delibera in materia di toponomastica stradale;

t) nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 21
Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un numero di membri non inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati, con esclusione del sindaco dal computo.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovabile per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reiscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 22
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla

carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonchè i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23
Attribuzioni del Sindaco dei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25
Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non puo' delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega puo' essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, puo' continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega puo' comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega puo' essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco puo' attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un

procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26
Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27
Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonchè presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresi', l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III
UFFICI E PERSONALE

Art. 28
Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31
Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco, purchè inerenti la propria professionalità e previa consultazione.

Art. 32
Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potrà essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33
Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 34
Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 35
I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;

- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

4. Il Comune, per l'erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una

lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47
Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 49
Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50
Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52
Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve di-

sciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53
Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56
Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il temine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 57
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58
Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) bilancio e contabilità finanziaria;

e) espropriazione per pubblica utilità ;

f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

4. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;

b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;

c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;

d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;

e) bilancio comunale;

f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinchè tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62
Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) puo' affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonchè la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonchè per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unità per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 66
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 67
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Comune di Valle San Nicolao (Biella)

Statuto comunale (Modifica dell'art. 23 c. 1 dello Statuto comunale approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 6 del 15.4.2002)

CAPO IV
La Giunta

Art. 23
Composizione della Giunta

1) La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, incluso il ViceSindaco, compreso tra un minimo di due e un massimo di quattro.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Regionale Protezione Ambientale - Torino

Avviso di asta pubblica - Alienazione mediante asta pubblica della seguente proprietà sita in Ivrea via Lago S. Michele 11

Questa Agenzia intende procedere all'alienazione mediante asta pubblica della seguente proprietà sita in Ivrea via Lago S. Michele 11:

Terreno, superficie mq. 2933 circa con edificio soprastante, superficie mq 1200 circa composto di piano rialzato e seminterrato censito al N.C.E.U. di Ivrea, foglio n. 37, particella 368, cat. B/5, classe 1, R.C. Euro 6.200,58

Inserimento urbanistico: P.R.G.C. di Ivrea area normativa 04.GH.02 - 04.GP.02.

Prezzo base d'asta: determinato con perizia - che si richiama integralmente - asseverata ai sensi e nei modi di legge: Euro 706.048,23 Oltre le imposte dovute ai sensi di legge.

Deposito da effettuarsi a pena d'esclusione dai partecipanti:

- cauzione pari al 10% dell'importo a base d'asta, da effettuarsi esclusivamente, con assegno circolare non trasferibile intestato a: A.R.P.A. Piemonte

Deposito da effettuarsi a pena d'esclusione dall'aggiudicatario:

- oltre alla cauzione di cui sopra anche le spese contrattuali, di stampa e di pubblicazione sui giornali dell'avviso d'asta pari a Euro 2.302,11

Autorità che presiede l'incanto: Dirigente dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'A.R.P.A..

Luogo, giorno, ora della gara:

L'asta sarà effettuata mediante apertura delle offerte il giorno 17.7.2002 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni di questa Agenzia sita in via della Rocca, 49 - I piano - 10123 Torino

L'Ufficio presso cui è possibile avere cognizione delle condizioni della gara è: L'Ufficio Tecnico Patrimoniale A.R.P.A. con sede Torino Corso Vittorio Emanuele II, 2 tel. 011.8153343 - fax 011.8153227 orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00;

Il Responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'A.R.P.A..

Modalità di gara: l'alienazione sarà effettuata mediante asta pubblica con presentazione di offerte segrete ed aggiudicazione definitiva a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di un'unica offerta.

In caso di offerte uguali, in tale sede sarà possibile il contestuale rialzo da parte dei legali rappresentanti.

Sono ammesse offerte presentate sulla base di rappresentanze legali preventivamente autorizzate nei modi dovuti o di procure speciali per atto notarile. La necessaria documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile o in copia autenticata pena l'esclusione.

Documenti per la partecipazione alla gara: l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere chiusa senza altri documenti in una busta sigillata con ceralacca. Su tale busta dovrà essere riportato il nome o la ragione sociale dell'offerente e la scritta "Contiene offerta per asta pubblica - Alienazione immobile A.R.P.A.".

L'offerta dovrà contenere l'indicazione esplicita del prezzo offerto in cifre ed in lettere ed espresso in Euro).

La busta contenente l'offerta va inserita in una seconda busta anch'essa sigillata, assieme all'assegno circolare, riferito al deposito cauzionale del 10%, ed alla domanda di partecipazione. Sulla domanda, redatta in carta legale da lire 20.000 dovrà essere indicato per le persone fisiche il nome, il cognome, il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale dell'offerente o degli offerenti; per le persone giuridiche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita Iva, nonché le generalità del legale rappresentante. Sulla domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di vendita riportate dall'avviso d'asta. Tale busta dovrà riportare la seguente dicitura: "Richiesta di partecipazione asta pubblica - Alienazione immobile A.R.P.A.". Termine di presentazione delle offerte: le predette offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 15.7.2002 al seguente indirizzo: A.R.P.A. Piemonte - Ufficio Protocollo - via della Rocca, 49 - 10123 Torino.

Oltre il termine su indicato non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o indeterminato o contenenti comunque condizioni saranno considerate nulle.

Condizioni di vendita: la vendita viene effettuata alle seguenti ulteriori condizioni:

1. l'immobile viene venduto a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non manifeste, con tutti i pesi che vi fossero inerenti, e così come spettano all'Agenzia in forza dei titoli e del possesso attuale;

2. il prezzo di aggiudicazione nonché le spese d'asta dovranno essere pagati contestualmente all'atto notarile a mezzo assegno circolare non trasferibile sul c/c n. 10/395264 dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino Agenzia n. via Garibaldi 2 - Torino CAB 01100 ABI 01025 intestato a A.R.P.A. Piemonte. In difetto l'aggiudicazione si intenderà non avvenuta e la somma depositata a garanzia dell'offerta sarà incamerata dalla proprietà. Inoltre l'aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento delle eventuali spese d'asta e del reincanto, nonché della differenza che si verificasse eventualmente in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quella del pagamento come pure è tenuto al risarcimento di qualunque danno fosse derivato alla proprietà dall'inadempiente.

3. la stipula dell'atto di compravendita da effettuarsi entro sessanta giorni dall'aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente da parte di Notaio incaricato dall'Ente proprietario.

4. tutte le spese contrattuali, notarili, le tasse ed imposte relative alla gara ed al rogito vigenti al momento della stipulazione dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono quelle di stampa e di pubblicazione nei giornali dell'avviso d'asta.

5. gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta ed agli stessi sarà restituito entro dieci giorni dall'aggiudicazione il deposito cauzionale versato a mezzo di assegno circolare previa autorizzazione del funzionario che presiede la gara.

6. al concorrente aggiudicatario verrà trattenuto il deposito cauzionale e sarà restituito all'atto del pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle relative spese, previa autorizzazione del funzionario che presiede la gara.

7. per i concorrenti assoggettabili alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (recante le norme relative alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modifiche, dovrà essere presentata la dichiarazione di non versare in stato di insolvenza o di dissesto e che non sono in corso nei loro confronti le su indicate procedure.

8. il verbale di aggiudicazione verrà redatto in conformità alla vigente normativa. L'aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal momento della chiusura pubblica della gara, mentre tale vincolo sorgerà per l'Amministrazione solo al momento dell'adozione della deliberazione di approvazione dell'aggiudicazione.

9. l'eventuale aggiornamento catastale dell'immobile stesso sarà a carico dell'aggiudicatario prima della stipulazione.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è riservata all'Amministrazione e pertanto il presente avviso non impegna la stessa.

A norma dell'art. 10 della legge 675/96, modificato dall'art. 1 del D.Lvo 123/97, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa, i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura della gara.

Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dalla gara.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 241/90.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675/96 a cui si rinvia espressamente.

Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e Contabilità dello Stato di cui al R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

Torino, 13 maggio 2002

Il Direttore Generale
Walter Vescovi

1

Comune di Alessandria

Deliberazione C.C. n. 66 dell'11.4.2002 - L.R. 56/77 e s.m.i. Piano esecutivo convenzionato in Alessandria, Corso Acqui. Proprietà Soc. Immobiliare Lia S.r.l. e altri

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di approvare il progetto di Piano esecutivo convenzionato (omissis) e la relativa convenzione (omissis), presentato dal Soc. Immobiliare Lia ubicato in Alessandria, C.so Acqui, della superficie complessiva di mq. 13.231 circa la cui area risulta censita al N.C.T. al foglio 110 mappali 44 (parte) - 45 (parte) - 46 (parte).

2

Comune di Alpette (Torino)

Avvisi ad opponendum - Lavori di "Ristrutturazione viabilità comunale e spazi di sosta" in comune di Alpette

Il Responsabile del procedimento

Visto l'art. 360 della legge 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25/5/1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D. 8/2/1923 n. 442

avverte

che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'Impresa Bitux S.r.l. con sede in via Liguria 24 - S. Mauro T.se (TO), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta Impresa per conto del suddetto Comune in base al contratto in data 21/6/2000 n. 725, sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, con avvertenza che trascorso detto termine non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento
Cladio Cola

3

Comune di Barbania (Torino)

Avviso ad opponendum (art. 189 D.P.R. del 21.12.1999, n. 554)

Il Responsabile del Servizio

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. del 21.12.1999 n. 554, sui lavori pubblici

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori di costruzione fognatura comunale in località Gianotti, ditta CO.GE.CA. S.r.l. di Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 108, ultimato i lavori il 10.1.2002 in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, avvertendo che non si terrà in alcun conto, in sede amministrativa, delle istanze presentate trascorso detto termine.

Barbania, 9 maggio 2002

Il Responsabile del servizio
Anglesio Pierantonio

4

Comune di Borgomanero (Novara)

Avviso di approvazione piano particolareggiato

IL SINDACO

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 9.4.2002, divenuta esecutiva il 22.4.2002, relativa all'approvazione del Progetto Definitivo di Piano Particolareggiato dell'immobile denominato ex Siai Marchetti;

Visti gli art. 40 e seguenti della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni;

rende noto

Che con la suddetta deliberazione consigliare è stato approvato con riferimento all'art. 40 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed integr. il Progetto Definitivo di Piano Particolareggiato dell'immobile denominato ex Siai Marchetti in attuazione del vigente P.R.G.C. e successive varianti approvato ai sensi del titolo III della L.R. 56/77 e succ. mod. ed integr..

Borgomanero, 13 maggio 2002

Il Sindaco
Pierluigi Pastore

5

Comune di Candelo (Biella)

Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di deposito degli atti di cui all'art. 10 legge 22/10/1971 n. 865 - Realizzazione delle piste ciclabili I lotto funzionale di Via Resistenza

Regione Piemonte - Provincia di Biella - Città di Candelo - Piazza Castello n. 29 - 13878 - Candelo (BI) - Tel. 015/253.89.13

Il Sindaco

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 3.4.2002 con la quale è stata decisa la procedura di esproprio per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

rende noto

- Che presso la Segreteria del Comune e per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione ed inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, si trova depositata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e della Legge 241 del 7/8/1990, la documentazione relativa all'espropriazione/asservimento su immobili occorrenti in Comune di Candelo:
- Relazione esplicativa,
- Piano particellare ed elenco ditte,
- Planimetria catastale relativa alle aree da asservire,
- Planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti.
- Che entro 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Piemonte possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;
- Che copia del presente avviso è stata notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Candelo, 3 maggio 2002

Il Responsabile del Servizio — Il Sindaco
Giansandro Orso — Mariella Biollino

6

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Avviso di deposito del piano di edilizia convenzionata

Il Sindaco

Visto l'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.
Vista la D.C.C. n. 22 del 20/4/2001
Visto il proprio provvedimento di accoglimento del 10/5/2002

rende noto

Che il progetto di piano per l'edilizia convenzionata di libera iniziativa e relativo a parte della zona "S" e lo schema di convenzione del P.E.C. sito in Strada Carmagnola è depositato presso la segreteria comunale e pubblicato all'Albo Pretorio per estratto per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22/5/2002.

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito del piano possono essere presentate osservazioni e/o proposte.

Caramagna Piemonte, 10 maggio 2002

Il Sindaco
Brunetto

7

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Avviso di deposito atti di cui all'art. 10, legge 22/10/1971 n. 865 - Progetto definitivo relativo ai lavori di allungamento e adeguamento del ponte stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po e delle relative opere connesse

Il Dirigente
Settore Gestione Urbana e Territoriale

Vista la legge n. 2359 del 25.6.1865 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 865 del 22.10.1971 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 71 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10 maggio 2002 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di allungamento e adeguamento del ponte stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po e delle relative opere connesse, e con la quale si è stabilito di procedere all'esproprio degli immobili interessati all'esecuzione di tali lavori;

rende noto

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 Legge n. 865 del 22.10.1971 s.m.i.
che sono depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, affinché chiunque possa prenderne conoscenza, i seguenti atti:

1. relazione esplicativa dell'opera;
2. piano particellare contenente elenco delle ditte espropriande;
3. planimetria catastale relativa alle aree da espropriare;
4. planimetria del piano urbanistico vigente delle aree da espropriare;

Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;
Copia del presente avviso sarà notificata agli espropriandi nelle forme di legge.
Il presente avviso viene affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 23 maggio 2002.

Casale Monferrato, 14 maggio 2002

Il Dirigente
Luigi Deandrea

8

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Pubblicazione e deposito della proposta di zonizzazione acustica adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 dell'8/4/2002 ai sensi della L.R. n. 52/2000 e della legge 447/95

Il Sindaco

Premesso che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 30 dell'8.4.2002, ha adottato il Progetto preliminare della zonizzazione acustica, del territorio comunale.

Visto l'art. 7 della Legge regionale n. 52 del 20/10/2000

rende noto

Che il progetto preliminare della zonizzazione acustica del territorio comunale, costituito dalla deliberazione Consiliare surrichiamata, e da tutti gli atti e gli elaborati annessi, rimarrà depositato, in libera visione al pubblico, per trenta giorni e precisamente dal 27/5/2002 al 27/6/2002 presso l'U.T.E.U. del Comune di Caselle Torinese - via C. Cravero n. 47 1° piano, con il seguente orario:

- Mattino: dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 inclusi i giorni festivi

- Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 esclusi i giorni festivi.

Nei sessanta giorni successivi, durante l'orario d'ufficio, e comunque entro le ore 13.00 del 27.8.2002, ogni soggetto interessato potrà presentare al Comune e alla Provincia proprie proposte e osservazioni alla proposta di zonizzazione acustica, entro 120 giorni dall'avviso della procedura, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Le eventuali osservazioni al medesimo, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo - P.zza Europa n. 2 - P. 1° - Comune di Caselle Torinese.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Urbanistica - Edilizia Pubblica e Privata - Via Carlo Cravero n. 47, nei giorni lavoratori durante le ore di ufficio.

Caselle Torinese, 8 maggio 2002

Il Sindaco
Giovanni Rosito

9

Comune di Caselle Torinese (Torino)

Pubblicazione e deposito del progetto preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m. ed i. - area cimiteriale nel concentrico del Comune di Caselle Torinese, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 dell'8/4/2002. (Legge 22/10/1971 n. 865 e successive modifiche ed integrazioni)

Il Sindaco

Premesso che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 34 dell'8/4/2002, ha adottato il progetto Preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G.C. vigente, ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m. ed i. - area cimiteriale nel concentrico del Comune di Caselle Torinese.

- Visto l'art. 15 della legge regionale n. 56 del 5/12/1977 e successive modifiche e integrazioni

rende noto

- che il progetto preliminare della variante strutturale specifica al P.R.G.C. vigente, costituito dalla deliberazione Consiliare surrichiamata, e da tutti gli atti e gli elaborati annessi, rimarrà depositato, in libera visione al pubblico, per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 27/5/2002 al 27/6/2002 presso l'U.T.E.U. del Comune di Caselle - Via Carlo Cravero n. 47 con il seguente orario:

Mattino: dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 12.00 inclusi i giorni festivi

Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 esclusi i giorni festivi.

Nei trenta giorni successivi, durante l'orario d'ufficio e comunque entro le 17.30 del 29/7/2002; i cittadini, le associazioni sindacali, gli Enti Pubblici, e le istituzioni interessate potranno presentare proprie proposte e osservazioni nel pubblico interesse al Progetto Preliminare della variante strutturale specifica al Piano Regolatore Generale Comunale, ai fini di un rapporto collaborativo al perfezionamento del Progetto stesso.

Le eventuali osservazioni al medesimo, dovranno essere redatte in cinque esemplari di cui uno su carta legale e presentare all'ufficio protocollo - P.zza Europa n. 2 P. 1° del Comune di Caselle Torinese.

Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere muniti di marca da bollo in relazione alle loro dimensioni.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio Urbanistica-Edilizia Pubblica e Privata - Via Carlo Cravero n. 47, nei giorni lavorativi durante le ore di ufficio.

Caselle Torinese, 8 maggio 2002

Il Sindaco
Giovanni Rosito

10

Comune di Cavaglià (Biella)

Estratto avviso asta pubblica per vendita terreno - 4° esperimento

Il Responsabile del servizio

rende noto

Che il giorno 20/6/2002 alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Cavaglià avrà luogo un'asta pubblica, che si terrà con il metodo delle offerte segrete espresse per un importo pari o superiore al prezzo a base d'asta, per l'alienazione di mq. 8917 di terreni comunali edificabili, destinati ad impianti produttivi ubicati in via A. Bertone.

Prezzo a base d'asta euro 209.165,05.

La vendita è effettuata a corpo.

Le offerte dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale raccomandato, entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

L'avviso integrale ed i documenti complementari potranno essere visionati e ritirati presso l'Ufficio

Segreteria del Comune di Cavaglià - via Mainelli n. 8 - tel. 016196038.

Cavaglià, 9 maggio 2002

Il Responsabile del Servizio
Anna Zottarelli

11

Comune di Clavesana (Cuneo)

Avviso di deposito degli atti per esproprio di beni immobili (Legge 2359/1865 e Legge 865/1971). Espropriazione di beni immobili per la realizzazione ed esecuzione dei lavori di "Tronco di fognatura e impianto di depurazione in località Conzietta"

Il Sindaco

Visti gli atti depositati nella Segreteria Comunale di Clavesana dal 15/5/2002 al 29/5/2002 per l'esproprio di immobili situati in questo Comune da destinare alla realizzazione dell'intervento specificato in oggetto;

Vista la legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Visto l'art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

rende noto

che per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Piemonte, resteranno depositati presso la Segreteria Comunale, in libera visione a tutti i cittadini gli atti di seguito indicati:

Relazione esplicativa dlel'opera

Elenco di identificazione dei proprietari iscritti negli atti catastali;

Planimetria dei piani urbanistici vigenti con indicazione delle aree da espropriare;

Delibera della G.C. di avvio della procedura esplicativa.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. gli interessati possono presentare osservazioni scritte alla Segreteria del Comune.

Il Sindaco
Michele Chiecchio

12

Comune di Coniolo (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.4.2002: "Integrazione al Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 12.10.2001"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;
- appendice all'art. 31;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n.19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

13

Comune di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale seduta del 9 aprile 2002 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 27.11.2001 di sdemanializzazione aree - integrazione

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di sdemanializzare l'area di cui alle premesse, sdemanializzazione già proposta con la propria deliberazione del 27.11.2001, costituita da un tratto del Bealotto di Città, individuato in mappa al foglio 79 mappale n. 618 e del rimanente tronco di via Valdieri nel tratto compreso tra la porzione già precedentemente sdemanializzata, con i provvedimenti del Consiglio Comunale n. 154 del 26.4.1975, n. 254 del 16.10.1975, n. 43 del 6.4.1994 e n. 168 del 20.3.1990, ed il Corso Francia per la superficie di mq. 180;

2) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio per 15 gg. e avverso al medesimo nei successivi 30 giorni chiunque può presentare opposizione motivata;

3) di dare altresì atto che il presente provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato sul Bollettino della Regione;

4) di dare atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'arch. Virginia Ghibaudo - Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio Patrimonio - qualifica funzionale D2.

Il Consiglio comunale

Visto l'art. 134, comma 4° del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di definire in tempi brevi la pratica;

Presenti e votanti n. 34 componenti (non partecipano alla votazione i Consiglieri Serpico Alberto e Lauria Giuseppe ed il Sindaco Rostagno Elio). All'unanimità di voti favorevoli espressi con voto elettronico ed accertati dal Presidente che ne proclama il risultato.

delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

14

Comune di Dogliani - (Cuneo)

Deliberazione C.C. n. 15 del 25.3.2002

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Con deliberazione C.C. n. 15 del 25.3.2002 (estratto):

1) di sdemanializzare la porzione di suolo pubblico di Via Aldo Moro di circa mt. 40 di superficie complessiva non assoggettato ad uso pubblico in quanto non interessato dalla viabilità per le motivazioni in premessa riportate, come da planimetria allegata e di acquisirla al patrimonio disponibile del comune;

Comune di Dogliani - Provincia di Cuneo

Deliberazione C.C. n. 16 del 25.3.2002

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Con deliberazione C.C. n. 16 del 25.3.2002 (estratto):

1) di riconoscere che il tratto di strada pubblica di Pianezzo insistente sul Foglio n. 47 mappale n. 493 di mq. 88, come meglio individuato nell'allegato tipo di frazionamento, non riveste il requisito della pubblica utilità e di sdemanializzare pertanto tale tratto acquisendolo nel patrimonio disponibile del Comune

15

Comune di Envie (Cuneo)

Estratto della Determinazione n. 153 del 9/5/2002 - Art. 20 Legge n. 865/71 e art. 3 Legge n. 1/78 - Occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti per la realizzazione di un parcheggio multipiano

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

determina

1. E' disposta a favore del Comune di Envie l'occupazione d'urgenza degli immobili ubicati nel Comune di Envie ed identificati come nell'elenco appresso riportato necessari alla esecuzione dei lavori di realizzazione parcheggio multipiano:

a) Ditta: Barra Andrea - Catasto Urbano - Foglio n. 19 n. 517 sub. 1 - Bene Comune non Censibile - Superficie reale da occupare mq. 270;

b) Ditta: Barra Andrea - Catasto Urbano Foglio n. 19 n. 517 sub. 2 - Sup. mq. 20 - Superficie reale da occupare mq. 20.

2. L'occupazione così disposta, che avrà decorrenza dalla data dell'immissione nel possesso degli immobili, da eseguirsi entro tre mesi dalla data del presente provvedimento, potrà essere protratta fino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissata, ai sensi dell'art. 13 della legge 2359/1865, dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 16/2002 del 31 gennaio 2002.

3. Il presente provvedimento perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui sopra non segua entro il termine di tre mesi dalla data del provvedimento stesso.

4. Il Comune di Envie corrisponderà all'avente diritto, dalla data di effettiva occupazione del bene, l'indennità di cui all'art. 20 legge 865/71, come successivamente modificato dall'art. 14 Legge 10/77.

5. Il presente provvedimento di occupazione d'urgenza sarà notificato agli aventi diritto, Sig. Barra Andrea, nelle forme previste per gli atti processuali e civili e sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed all'Albo Pretorio del Comune.

Da mandato

6. Al Geom. Morre Massimo, con studio tecnico sito nel Comune di Caraglio (CN) Piazza Garibaldi n. 2, di procedere all'occupazione dei beni immobili sopra elencati ed alla compilazione del relativo stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi sopra specificati entro il termine di tre mesi dalla data del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 1/78. Il tecnico incaricato di redigere lo stato di consistenza degli immobili è autorizzato ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione e l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dall'occupante almeno 20 giorni prima al proprietario degli immobili ed affisso per lo stesso periodo all'albo del Comune in cui sono siti gli immobili. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'Ente interessato o dei suoi concessionari. Al fine della determinazione dell'indennità di occupazione il Comune di Envie trasmetterà i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio dandone comunicazione al proprietario interessato. L'indennità di occupazione, determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri, sarà comunicata al proprietario, nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Comunica

7. Che ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del Geom. Brignone Enrica, presso il Comune di Envie - Piazza Municipio n. 2.

8. Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministra-

tivo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima.

Envie, 9 maggio 2002

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Enrica Brignone

16

Comune di Genola (Cuneo)

Estratto avviso di gara di miglioramento per la vendita di terreno di proprietà comunale (ex E.C.A.) in Genola

Si avvisa che è stato aggiudicato provvisoriamente, in seguito a 1° esperimento di asta pubblica, il terreno di proprietà comunale, di provenienza E.C.A, censito a Catasto Terreni come segue:

- Foglio n. 11, mappali n. 220 (Ha 1.18.91) e n. 225 (Ha 0.07.37).

La destinazione urbanistica è la seguente: Area di tipo P*2 (P*2.10): Aree per impianti produttivi e terziario-commerciali di nuovo impianto.

L'importo di aggiudicazione provvisoria è di euro 531.000,00.

L'asta è soggetta ad offerta di miglioramento, (art. 65, comma 1, punto 9) R.D. 827/1924), e pertanto si avvisa che le offerte di miglioramento, non inferiori al ventesimo dell'importo di aggiudicazione provvisoria, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 28 maggio 2002, al Comune di Genola, via Roma, 25 - 12040 Genola.

L'apertura delle offete medesime avverrà in seduta pubblica, presso gli uffici comunali, il giorno 29.05.2002 - ore 15,30.

Per informazioni o richieste di copia integrale del bando, rivolgersi presso il Comune di Genola - Ufficio Segreteria (Tel. 0172 648440).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Francesco Tocci

17

Comune di La Morra (Cuneo)

Variante strutturale n. 1 comma 4° art. 17 L.R.U. 56/77 al P.R.G.C. - Avviso di deposito e pubblicazione progetto preliminare

Il Responsabile del Servizio

Vista la Deliberazione Consiliare n. 27 del 19/4/2002 con la quale è stata adottato il progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. vigente ed il fascicolo relativo allo studio di compatibilità ambientale;

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i. e della L.R. 40/98 e s.m.i.,

avvisa

- che il progetto preliminare della variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. vigente viene pubblicato con il fascicolo relativo allo studio di compatibilità ambientale per estratto all'albo pretorio ed è depositato presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 23/5/2002 al 22/6/2002, durante i quali chiunque potrà prenderne visione negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 - sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 10.00;

- che nei successivi trenta giorni, e precisamente entro il 22/7/2002, chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, redatte in n. 2 copie (di cui una in bollo), mediante invio o consegna all'Ufficio Tecnico Comunale;

- che nei termini e con le modalità precedentemente previsti chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20, 4° comma, della L.R. 40/98 in ordine alla compatibilità ambientale, inoltrando le stesse alla Regione Piemonte oltre che agli Uffici Comunali.

La Morra, 21 maggio 2002

Il Responsabile del Servizio — Il Sindaco
Giuseppe Rossi — Giovanni Bosco

18

Comune di Luserna San Giovanni (Torino)

Bando comunale assegnazione posteggi su area pubblica mercato settimanale

Il Responsabile del Servizio

Vista la disponibilità sul mercato settimanale del venerdì di n. 5 (cinque) posteggi, distinti, con le seguenti caratteristiche:

Posteggio	dimensioni	tot. mq.	settore	ubicazione
B6	3.5 x 7.0	24,50	non alimentari	Via Deportati
B8	3.5 x 7.0	24,50	non alimentari	Via Deportati
B12	3.5 x 7.0	24,50	non alimentari	Via Deportati
B14	3.5 x 7.0	24,50	non alimentari	Via Deportati
B31	4.0 X 10	40,00	non alimentari	Interno Giardini
B32	3.0 x 5.5	16,50	non alimentari	Interno Giardini

Vista la delibera G.R. 2/4/2001 n. 32-2643 L.R. 12/11/1999 n. 28 art. 11. Commercio su aree pubbliche. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;

Vista la delibera C.C. n. 22 del 24/5/2001 reistituzione del mercato settimanale ai sensi D.G.R. 32-2642 del 2/4/2001;

Per l'assegnazione dei posteggi sopra indicati

dispone

L'indicazione dei criteri di priorità di accoglimento delle istanze per l'assegnazione dei posteggi disponibili sono:

1. Maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito del mercato;

2. Maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al Registro delle Imprese;

3. Nel caso di ulteriore priorità si seguiranno i criteri previsti nel Titolo IV Capo II lett. a) n. 4 - 5 - 6 della delibera 2/4/2001 n. 32-2642.

L'obbligo di presentare le domande esclusivamente su appositi moduli forniti da questo Ufficio, le stesse, con marca da bollo da Euro 10,33 dovranno essere inviate con Racc. R.R. a:

- Comune di Luserna San Giovanni - Ufficio Commercio Aree Pubbliche - Via Roma n. 31 - 10062 Luserna San Giovanni (TO)

Entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune.

Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità per il futuro.

Il presente bando viene pubblicato sul B.U.R. e affisso all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge per eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Il Responsabile Area Vigilanza
Comandante P.M. Diego Cogno

19

Comune di Montaldo Roero (Cuneo)

Verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 18.12.2001 - Classificazione nuova strada comunale "Bric Anrirot"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di classificare, come comunale, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L.R. 27/11/1996, n. 86 il seguente tratto di strada:

"Bric Anrirot" (lunghezza mt. 85 circa) della strada Provinciale "Rangora" fino alla proprietà privata Bertello Sebastiano.

2) Di ribadire che ai sensi del disposto dell'art. 3 della L.R. 27/11/1986, n. 86 il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per la durata di quindici giorni consecutivi e che nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione avverso il medesimo provvedimento, opposizione sulla quale deciderà in via definitiva questo stesso Consesso.

3) Di dare atto, infine, che una volta divenuta definitiva la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla Regione che provvederà alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e produrrà i suoi effetti dall'inizio del secondo mese successivo a quello nella quale sarà pubblicata sul B.U.R.P.

20

Comune di Montanaro (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 10.4.02 - Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19

Il Consiglio comunale

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 71 articoli ivi compreso l'art. 27 bis, conforme a quello tipo predisposto dalla Regione Piemonte;
- n. 10 modelli allegati;
- Appendice all'art. 31;

Di dichiarare che il presente regolamento Edilizio è conforme al Regolamento edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta regionale, assessorato all'Urbanistica.

Montanaro, 13 maggio 2002

Il Capo Settore
Area Tecnica - Tecnico Manutentiva
Walter d'Assetto

21

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Estratto di avviso di pubblicazione bando

Si dà avviso che dal 2.5.2002 e per 15 giorni è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Omegna il Bando di Concorso ai sensi della L.R. 46/95, modificata con dalla L.R. 51/96, 5/98, 22/01 per l'assegnazione in locazione di alloggi di E.R.P. eventualmente disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria stessa, aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Omegna e, per almeno il 50% degli alloggi, a tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività in uno dei Comuni compresi nell'Ambito Territoriale n. 35.

I moduli di partecipazione potranno essere ritirati presso l'Ufficio Tecnico Comunale via De Angeli 109.

Le domande dovranno essere presentate dal richiedente all'Ufficio Tecnico Comunale via de Ange-

li 109 28887 Omegna, entro le ore 12 del giorno 31.7.2002.

Le domande inoltrate a mezzo Raccomandata A.R. al Comune di Omegna Piazza 24 Aprile - 28887 Omegna farà fede la data del timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse o presentale dopo il termine stabilito.

Il Sindaco

22

Comune di Portula (Biella)

Estratto della delibera di C.C. n. 21 del 11/4/2002 - Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L.R. 8/7/1999 n. 19

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L.R. 19/99 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;
- un'appendice all'art. 31
- n. 10 modelli allegati come sotto descritti:

(Omissis)

3) di dichiarare espressamente che l'allegato Regolamento Edilizio Comunale è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte approvato con D.C.R. 548/9691 del 29/7/1999;

(omissis)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Marinella Bellosta

23

Comune di Sandigliano (Biella)

Adozione progetto di zonizzazione acustica

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.4.2002, esecutiva a norma di legge, è stato adottato definitivamente il progetto di zonizzazione acustica, consistente in relazione descrittiva ed elaborato grafico in scala 1:1500 dell'intero territorio comunale ai sensi della Legge 26.10.1995 n. 447 e Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000.

24

Comune di Sezzadio (Alessandria)

Deliberazione Giunta comunale di Sezzadio (AL) n. 53 del 24.11.01 ad oggetto approvazione piano di recupero di iniziativa pubblica del corpo di immobili siti in via Romita ambito 8.6

La Giunta comunale

a voti unanimi

delibera

di approvare ai sensi degli artt. 40 e 41 bis L.R. 56/77 smi il piano di recupero del corpo di immobili siti in via Romita predisposto dall'arch. Giancarlo Moccagatta.

(omissis)

25

Comune di Sparone (Torino)

Avvisi ad opponendum - Lavori di "Disalveo rii Feilongo - Piani - Mares" in Comune di Sparone (TO) Alluvione 2000

Il Responsabile del procedimento

Visto l'art. 360 della legge 2248 del 1865, l'art. 93 del Regolamento 25/5/1865 n. 350 e l'art. 21 del R.D. 8/2/1923 n. 442 avverte, che a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in oggetto, tutti coloro che vantassero crediti verso l'impresa I.CO.GE.I. S.r.l. - con sede in strada del Caudano n. 16 - Cuorgnè (Torino), per l'occupazione permanente o temporanea di beni immobili e danni relativi in dipendenza dei lavori sopra descritti eseguiti dalla predetta impresa per conto del suddetto Comune in base dal contratto in data 23/4/2001 n. 704 di Rep., sono invitati a presentare reclamo a questo Comune nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con avvertenza che, trascorso detto termine, non saranno più presi in considerazione in sede amministrativa eventuali reclami che venissero presentati.

Il Responsabile del procedimento
Daniela Parlante

26

Comune di Torre Pellice (Torino)

Estratto bando di concorso assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

E' indetto bando di concorso generale n. 5 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 28.3.1995, n. 46 e s.m.i.).

Possono partecipare i cittadini residenti oppure che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 21 della Regione Piemonte comuni di Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Villar Pellice, Rorà, Lusernetta, Luserna S. Giovanni, Torre Pellice).

La domanda deve essere presentata esclusivamente al Comune di Torre Pellice - Via Repubblica 1 - 10066 Torre Pellice.

Le domande dovranno essere presentate entro il 18.07.2002.

Il Responsabile dei Servizi Generali
Rosa Maria Salerno

27

Comune di Trinità (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/5/2001: "Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L.R. 19/1999, il Regolamento edilizio comunale, nel testo, comprendente n. 70 articoli, 10 modelli e un appendice all'art. 31, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L.R. 19/1999, la conformità del presente Regolamento al Regolamento tipo approvato dalla regione Piemonte con deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29.7.1999.

28

Comune di Trontano (Verbano Cusio Ossola)

Deliberazione del Conisglio Comunale n. 10 del 30 aprile 2002: "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il regolamento è composto da:
- n. 70 articoli;
- n. 10 modelli allegati;
- appendice all'art. 31

così specificato:

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia
Titolo II - Adempimenti amministrativi e tecnici
Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità
Titolo III - Parametri ed indici edilizi ed urbanistici
Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
Art. 14 Altezza della costruzione (H)
Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)
Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
Art. 20 Volume della costruzione (V)
Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
Art. 22 Superficie territoriale (St)
Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)
Art. 27 bis Disposizione transitoria
Titolo IV - Inserimento ambientale e requisiti delle costruzioni
Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione
Art. 29 Allineamenti
Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde
Art. 31 Requisiti delle costruzioni
Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
Art. 34 Interventi urgenti
Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
Titolo V - Prescrizioni costruttive e funzionali
Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi
Art. 37 Antenne
Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 40 Cortili e cavedi
Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione
Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 43 Muri di sostegno
Art. 44 Numeri civici
Art. 45 Parapetti e ringhiere
Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 47 Passi carrabili
Art. 48 Piste ciclabili
Art. 49 Portici e "pilotis"
Art. 50 Prefabbricati
Art. 51 Rampe
Art. 52 Recinzioni e cancelli
Art. 53 Serramenti
Art. 54 Servitù pubbliche
Art. 55 Soppalchi
Art. 56 Sporgenze fisse e mobili
Art. 57 Strade private
Art. 58 Terrazzi
Titolo VI - Esecuzione delle opere
Art. 59 Prescrizioni generali
Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 61 Disciplina del cantiere
Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
Art. 64 Scavi e demolizioni
Art. 65 Rinvenimenti
Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
Titolo VII - Vigilanza e sanzioni
Art. 67 Vigilanza e coercizione

Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni
Titolo VIII - Disposizioni finali
Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
Art. 70 Deroghe
Allegati
Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)
Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
Modello 4 Concessione Edilizia
Modello 5 Autorizzazione Edilizia
Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori
Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
Modello 10 Certificato di abitabilità
Appendice all'art. 31
1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C..R. 29/7/1999, n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

29

Consorzio Intercomunale Torinese CIT - Torino

Collocamento in discarica di arredi e attrezzature provenienti da sfratti eseguiti dal CIT dall'anno 1995 all'anno 1997

A seguito degli sfratti eseguiti, dall'anno 1997, nei confronti di occupanti senza titolo e di assegnatari morosi di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, i mobili e le masserizie degli utenti sono stati depositati presso i magazzini dalla ditta appaltatrice del servizio di trasloco: Gariglio.

Qualora gli interessati non dovessero presentarsi presso l'Ufficio legale A.T.C. - C.so Dante 14 Torino, (tel. 011/3130279-3130295) per il ritiro dei beni entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Comunale, A.T.C., per evitare inutili aggravi di spese, intende mettere tali beni a disposizione delle cooperative e delle associazioni senza fini di lucro che, assumendosi integralmente le spese di trasporto, ne facciano richiesta all'Ufficio legale A.T.C. entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e si accollino il collocamento in discarica di quanto rimane.

Torino, 8 maggio 2002

Il Direttore CIT
Giuseppe Pelazza

30

Provincia di Novara

Deliberazione di Giunta Provinciale n. 208 del 2/5/2002 - Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998, artt. 12 e 13 - fase di valutazione di impatto ambientale per il progetto "Recupero ambientale di una zona degradata dalla coltivazione di una cava mediante realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B lettere D1 e D5 del D.Lgs. 22/97), ad esclusione della discariche per inerti con capacità complessiva sino a cento mila metri cubi" localizzato nel Comune di Novara, presentato dall'Impresa Brambati & C. S.r.l., con sede a Novara in via dei Cattaneo, n. 2. Interruzione del procedimento per ritiro dell'istanza da parte del Proponente

(omissis)

Per quanto sopra esposto e accogliendo le proposte del relatore la Giunta,

con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

Di prendere atto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi nelle sedute tenutesi in data 6.9.2001, 2.10.2001, 28.3.2002 e 17.4.2002 e dei relativi verbali che vengono integralmente richiamati;

Di prendere atto della nota n. 18368 del 22.4.2002 di ritiro dell'istanza presentata dal Proponente in data 17.4.2002 e qui integralmente richiamata;

Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati, intervenuti in Conferenza, nonché di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito ufficio di deposito dell'autorità competente;

Di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale delle Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98;

Contro il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto

delibera

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

N.B.: Il testo integrale della presente Deliberazione è depositata presso l'Ufficio Deposito Progetti - V.I.A. della Regione Piemonte - Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino e dell'Amministrazione Provinciale di Novara - Corso Cavour n. 2 - 28100 Novara.

31

Provincia di Torino

Prat. n. 64/2000. Legge 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari al completamento dello svincolo con la S.P. di Pinerolo lungo la S.P. 141 di Castagnole Piemonte

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 5.3.2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il geom. Adriano Maregno (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico è stato incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3.1.1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune in Piossasco.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 14 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

32

Provincia di Torino

Prat. n. 75/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla ricostruzione del ponte sul torrente Sangone alla progressiva Km. 12+300 lungo la S.p. n 193 della Colletta, nel Comune di Giaveno. Alluvione 14+15 ottobre 2000

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 15.2.2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

Il Geom. Ottavio Castelletti (omissis) dipendente della Provincia di Torino - Servizio Espropriazioni - con la qualifica di geometra - è stato incaricato per la redazione degli stati di consistenza e per l'immissione nel possesso così come previsto dall'art. 3 della legge 1 del 3/1/1978 per le aree in premessa indicate.

Art. 3

La presente determinazione, perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 4

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 5

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 6

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Giaveno.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 7 maggio 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

33

Provincia di Torino

Prat. n. 79/2001. Leggi 22.10.1971 n. 865 art. 20 - 3.1.1978 n. 1 art. 3. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'adeguamento livelletta e sistemazione sede stradale tra il km. 2+950 e il km. 3+300, in territorio del Comune di Piobesi. Alluvione 14/15 ottobre 2000

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 5.2.2002 provvedimento con cui venne perfezionata la pubblica utilità, degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Piobesi.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 19 aprile 2002

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

34

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del servizio gestione risorse idriche n. 168-84348 del 15.4.2002

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. Salvi i diritti dei terzi il Sig. Bravo Tommaso, (omissis), subentra alla Cascate e Cataratte S.r.l. ed è riconosciuto titolare dell'utenza relativa alla concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Pellice (EAP 65/21) nel territorio del Comune di Villar Pellice (centrale idroelettrica denominata "Nuova Crumiere") di cui al provvedimento n. 100-103433 in data 11.6.1999;

2. La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritte dalla predetta Determina Dirigenziale 11/6/1999 n. 100-103433/1999;

3. L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti è a carico del Sig. Bravo Tommaso.

(omissis)

35

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 169-84663 del 15.4.2002

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Associazione Pescatori Riuniti Val Pellice con sede legale in Luserna San Giovanni - Via Airali n. 54 (omissis) la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Pralafera, a sua volta derivato dal T. Pellice e Angrogna, con presa in Comune di Luserna San Giovanni, ad uso piscicoltura, in misura di moduli 0.30 continui;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, ad eccezione dell'art. 12, che deve intendersi così integrato:

"A far tempo dalla data di entrata in esercizio della derivazione per la quale è stata richiesta la concessione in via di sanatoria, il concessionario, ove non lo avesse già fatto, è tenuto a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno i seguenti canoni:

- dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 540.000 pari alla somma dei canoni annui minimi per l'uso ittiogenico ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;
- dal 1.1.1997 al 31.12.1999, L. 563.640 pari alla somma dei canoni annui minimi per l'uso ittiogenico ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;
- da 1.1.2000 al 31.12.2000, L. 192.928 pari al canone annuo minimo per l'uso ittiogenico ai sensi del D.M. 24.11.2000.

A decorrere dalla annualità 2001 i canoni dovranno essere corrisposti alla Regione Piemonte. In particolare:

- dal 1.1.2001 al 31.12.2001, L. 196.206 pari al canone annuo minimo per l'uso ittiogenico ai sensi della Circolare n. 9/AQA del 17.9.2001 del Presidente della Giunta Regionale;
- dal 1.1.2002 al 31.12.2002, euro 102,55 pari al canone annuo minimo per l'uso ittiogenico ai sensi della Circolare n. 11/AQA del 17.12.2001 del Presidente della Giunta Regionale.

I canoni futuri saranno corrisposti alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente, con i tempi e le modalità che saranno indicate dalla stessa"

3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1.1.1994, data di entrata in esercizio della derivazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) che il concessionario corrisponda il canone annuo relativo alla suindicata concessione al capo 7 capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario fino al 31.12.2000 ed alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, per gli esercizi futuri;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11/5/1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 18.9.2001:

(omissis)

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

A carico del concessionario sarà l'apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali poter riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Art. 8 - Condizioni particolari

Il concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni contenute nella "Convenzione di couso per l'utilizzo delle acque del Canale di Pralafera e sorgive provenienti dalla Zona Bersaglio" stipulata in data 10.10.2000 con il Comune di Luserna San Giovanni concessionario del Canale di Pralafera e conservata agli atti.

(omissis)

Art. 14 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

(omissis)

36

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE

✂----------

Mittente: _____li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

	Tipologia abbonamento e costo abbonamento	**Codice**	**Numero Abbonamenti richiesti(*)**
[]	12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 103,29**	A1	
[]	6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi **€ 51,65**	S1	
[]	12 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 46,48**	A3	
[]	6 Mesi Concorsi Appalti Annunci **€ 23,24**	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 *"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"*. I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE ALL'ANNO 2000 (Lire 50.000, Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione
Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: http://www.regione.piemonte.it
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Direttore responsabile* Roberto Salvio
Dirigente Valeria Repaci *Redazione* Carmen Cimicchi, Roberto Falco
Abbonamenti Daniela Romano Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
Coordinamento informatico Rosario Copia *Coordinamento Immagine* Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.

Autorizzazione del tribunale di Torino n. 2100 del 9/7/1970
Fotocomposizione e stampa Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - La Spezia - Genova
Progetto Grafico Studio Franco Turcati Adv - Torino

€ 1,55